



COMUNE DI SANGINETTO

PROVINCIA DI COSENZA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE



N. **6** Reg. Del.

Data: 28/04/2016

OGGETTO: DETERMINAZIONE PER L'ANNO 2016
TARIFE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI)

L'anno duemilasedici, il giorno **28**, del mese di **aprile**, alle ore **19:00**, nella sala delle adunanze del Comune di Sanginetto, sita nell'edificio dell'ex Scuola Media di Sanginetto Centro – Terzo Piano.

Alla **PRIMA** convocazione in sessione **ORDINARIA** prot. N. **0001904 DEL 22/04/2016**, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

N. ord.	CONSIGLIERI	Presente	N. ord.	CONSIGLIERI	Presente
1	GUARDIA Michele - Sindaco	SI	6	TERRANOVA Maurizio	SI
2	LALIA Antonio	NO	7	PALERMO Roberto	SI
3	GROSSO Armando	SI	8	PALERMO Rosario Pietro	SI
4	GROSSO Piera Valentina	NO	9	CATALDO Francesco	NO
5	PISANI Andrea Maria	SI	10	TODARO Federico	SI

ASSEGNATI N. 10	IN CARICA N. 10
PRESENTI N. 07	ASSENTI N. 03

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza l'**Avv. Michele GUARDIA**, nella sua qualità di **PRESIDENTE**.

LA SEDUTA E' PUBBLICA

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Antonio MARINO. Sono presenti il Revisore dei conti dr. Anthony Di Gioia e il responsabile del settore finanziario dr.ssa Romina De Luca.

Assume la **Presidenza il Sindaco-Presidente Avv. Michele GUARDIA**, il quale visto il numero legale, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

VISTO il D. Lgs. N. 267/2000;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE:

- Presenti N. 07 (sette);
- Astenuti N. 00;
- Votanti N. 07 (sette);
- Voti contrari N. 02 (Pietro Rosario Palermo, Federico Todaro);
- Voti Favorevoli N. 05 (cinque)

DELIBERA

- 1) **DI APPROVARE**, come approva, la proposta di deliberazione avente ad oggetto:
"DETERMINAZIONE PER L'ANNO 2016 DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI)", allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Su proposta del Sindaco Presidente sulla immediata eseguibilità

VISTO l'art. 134, co 4, D. Lgs. 267/2000,

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE:

- Presenti N. 07 (sette);
- Astenuti N. 00;
- Votanti N. 07 (sette);
- Voti contrari N. 02 (Pietro Rosario Palermo, Federico Todaro);
- Voti Favorevoli N. 05 (cinque)

DELIBERA

1. **DI DICHIARARE IL PRESENTE ATTO IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE AI SENSI DELL'ART. 134, CO 4, DEL D.LGS. 267/2000.**

LA PRESENTE DELIBERAZIONE VIENE LETTA, APPROVATA E SOTTOSCRITTA.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Dott. Antonio MARINO

IL SINDACO
F.TO Avv. Michele GUARDIA


La presente è copia conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo e d'ufficio.



Il Segretario Comunale
Dr. Antonio MARINO

LA PRESENTE DELIBERAZIONE VIENE AFFISSA ALL'ALBO PRETORIO PER 15 (QUINDICI) GIORNI CONSECUTIVI A PARTIRE DAL 5/5/2016 COL N. 305, COME PRESCRITTO DALL'ART. 124, CO 1, D. LGS 267/2000.

Dalla Sede Comunale



IL SEGRETARIO COMUNALE, CERTIFICA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL 28/04/2016

perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, co 4, D. Lgs. 267/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Dott. Antonio MARINO



COMUNE DI SANGINETTO
PROVINCIA di COSENZA

IL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: DETERMINAZIONE PER L'ANNO 2016 DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI).

Richiamato l'articolo 1, comma 639, della legge 27/12/2013, n. 147, che ha istituito dal primo gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TASI, anche dalla TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

Visti gli articoli 1 e 2 del D. L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito in legge 68/2014, con i quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TARI;

Visto l'articolo 1, comma 704, della medesima Legge n. 147/2013 che, a decorrere dall'01/01/2014, dispone la soppressione dell'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui all'articolo 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Tenuto conto che con l'entrata in vigore del tributo TARI, a norma dell'art. 1, comma 704, della L. 147/2013 è soppressa l'applicazione della TARES, nonché della maggiorazione statale alla TARES di cui all'art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011 rimanendo comunque ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo all'annualità pregressa.

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale unica (IUC), comprendente anche la componente della tassa sui rifiuti (TARI), approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 6 del 09/09/2014;

Richiamato il comma 638 dell'articolo 1 della Legge 147/2013, che testualmente recita: "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia";

Dato atto che con delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 28/4/2016 è stato altresì approvato il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

Visto l'articolo 1, comma 169, della legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Dato atto che:

1. con il decreto del Ministro dell'Interno del 28/10/2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 era stato dapprima differito al 31 marzo 2016;
2. con decreto del Ministro dell'Interno del 01/03/2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2016;

Considerato che, a norma dell'articolo 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del Decreto legislativo n. 446 del 1977, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Vista la nota protocollo n.4033/2014 emanata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 28/02/2014, recante disposizioni in merito alla trasmissione telematica, mediante inserimento nel portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale (IUC);

Preso atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 654, della Legge n 147 2013, i proventi del tributo in oggetto, devono assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n.36 ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

Preso atto altresì che i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

Dato atto che

1. che si è ritenuto di fissare i coefficienti Kb di cui al D.P.R. 158/1999 in misura pari al valore minimo stabilito dalla tabella 2 del citato D.P.R. 158/1999;
2. che si è ritenuto di fissare i coefficienti Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 in misura pari al valore minimo stabilito dalle tabelle 3 e 4 del citato D.P.R. 158/1999 per le categorie 5, 16, 17, 18, 19, 20 ed in misura pari al valore medio per le rimanenti;
3. che si è ritenuto di ridurre, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. e-bis del d.l. n. 16 del 6 marzo 2014 e s.m.i, i coefficienti Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 per le sottocategorie 16.1, 17.1, 18.1 del 30% rispetto al valore minimo stabilito dalle tabelle 3 e 4 del citato D.P.R. 158/1999 e per la categoria 11.1 del 30% rispetto al valore medio stabilito dalle tabelle 3 e 4 del citato D.P.R. 158/1999;
4. che si è ritenuto di ridurre, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. e-bis del d.l. n. 16 del 6 marzo 2014 e s.m.i, i coefficienti Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 per la sottocategoria 16.2, del 20% rispetto al valore minimo stabilito dalle tabelle 3 e 4 del citato D.P.R. 158/1999;
5. che la ripartizione tra le utenze domestiche e non domestiche dei quantitativi di rifiuti da smaltire è stato effettuato sulla base dell'incidenza della produzione media di rifiuti attribuibile alle due macrocategorie sul totale dei rifiuti prodotti nell'anno precedente aggiornato in base alla proiezione di produzione di rifiuti dell'anno in corso. A tal fine sono stati utilizzati per le categorie non domestiche i coefficienti di produzione KD kg/m^2 min indicati dal DPR 158/1999 che misurano la produzione media di rifiuti in peso per unità di superficie per ciascuna categoria di utenza non domestica e per differenza ottenuta la produzione attribuibile a quelle domestiche.

Ritenuto di approvare le tariffe relative alla tassa sui rifiuti (TARI), sulla base:

- delle disposizioni normative vigenti e del regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) approvato con delibera del C.C. n. 06 del 09/09/2014;
- dei costi indicati nel piano finanziario approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 28/01/2016, e che tali costi devono essere coperti integralmente con la TARI;

Visto i prospetti delle tariffe distinte per singole tipologie di utenze domestiche e non domestiche (allegato A e B) e ritenuto di approvarli, allegandoli alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

Dato atto, inoltre, che sull'unica unità immobiliare assimilabile, ai sensi dell'art. 9 bis comma 1 del D.L. n. 47/2014, all'abitazione principale posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, la TARI, sulla base di idonea denuncia, è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.

Dato atto, infine, che la legge di stabilità per il 2016 (L. n. 208/2015), ha previsto all'articolo 1, comma 26, la sospensione per il 2016 dell'efficacia delle leggi regionali e deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti di tributi e relative addizionali ad esclusione delle delibere di approvazione delle tariffe TARI;

Appurato che la gestione finanziaria della TARI, con conseguente attribuzione di tutte le attività inerenti all'applicazione, all'accertamento e alla riscossione del tributo medesimo, competono al Comune, ai sensi della normativa vigente e del Regolamento Comunale citato;

Visti:

- la legge n. 147 del 27/12/2013;
- il d.l. n. 16/2014 e s.m.i
- il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- il regolamento comunale Regolamento che istituisce e disciplina il Tributo TARI;
- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dal Responsabile del tributo;
- il parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dal responsabile del servizio finanziario;
- il dlgs n. 267 del 2000;

DELIBERA

- 1) DI APPROVARE, per le motivazioni e con i criteri espressi in premessa, le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2016:

A) Utenze domestiche

Nella misura di cui all'allegato A che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

B) utenze non domestiche

Nella misura di cui all'allegato B che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

C) Utenze soggette a tariffa giornaliera

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 10%;

- 2) DI TRASMETTERE, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97 e nel rispetto della nota protocollo n.4033/2014 emanata dal Ministero dell'Economia e delle finanze in data 28/02/2014, la presente deliberazione al Ministero medesimo Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del Bilancio di previsione.

DELIBERA ALTRESÌ

- di dare atto che sull'importo del Tributo comunale sui rifiuti TARI, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, applicando l'aliquota deliberata dalla provincia,
- di dichiarare, con separata votazione, vista l'urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Tabella tariffe utenze domestiche

Anno di riferimento: 2016

Numero componenti	Quota per numero componenti	Tariffa al metro quadro
1	58,0914 €	0,8737 €
2	135,8930 €	1,0251 €
3	175,4087 €	1,1649 €
4	213,8006 €	1,2581 €
5	280,1943 €	1,2931 €
6	328,5037 €	1,2814 €

Tariffe utenze non domestiche

Anno di riferimento 2016

Codice	Descrizione	Quota per tipo attività	Tariffa al Mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,5610 €	0,3693 €
2	Campeggi, distributori carburanti	0,8178 €	0,5314 €
3	Stabilimenti balneari	0,9857 €	0,6395 €
4	Esposizioni, autosaloni, magazzini e locali deposito att. prc	0,5959 €	0,3873 €
5	Alberghi con ristorante	1,4121 €	0,9097 €
6	Alberghi senza ristorante	1,2836 €	0,8287 €
7	Case di cura e riposo, strutture socio-assistenziali e simili	1,4532 €	0,9458 €
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,3581 €	0,8737 €
9	Banche ed istituti di credito	0,7448 €	0,4864 €
10	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferrar	1,4612 €	0,9458 €
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	3,5372 €	1,1439 €
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbri	1,2821 €	0,8287 €
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,6418 €	1,0629 €
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,8827 €	0,5675 €
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,1284 €	0,7296 €
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	7,7241 €	4,9900 €

Tariffe utenze non domestiche**Anno di riferimento 2016**

Codice	Descrizione	Quota per tipo attività	Tariffa al Mq
17	Bar, caffè, Pasticceria	6,1013 €	3,9452 €
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi	0,7924 €	0,5134 €
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,9794 €	1,9276 €
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0,4755 €	0,3062 €
21	Discoteche, night club	1,9318 €	1,2430 €
111	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze (centro storico_ri	2,4754 €	0,8016 €
161	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie (centro storico_riduzio	5,4072 €	3,4948 €
162	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie (riduzione20_lido)	6,1790 €	3,9902 €
171	Bar, caffè, Pasticceria (centro storico riduzione30)	4,2709 €	2,7652 €
181	Supermercato, pane e pasta,, generi alimentari (CS) rid.3C	0,5547 €	0,3603 €